



STATUTO

della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Frosinone

VERSIONE AGGIORNATA CON LE MODIFICHE APPROVATE
DAL CONSIGLIO CAMERALE CON DELIBERAZIONE N. 5 DEL 17 GENNAIO 2017

TITOLO I – PRINCIPI.....	2
<i>Articolo 1 - Natura e finalità</i>	2
<i>Articolo 2 - Sede, Uffici distaccati.....</i>	2
<i>Articolo 3 - Sigillo e Logo.....</i>	2
<i>Articolo 4 - Sistema camerale</i>	3
<i>Articolo 5 - Principi dell'attività amministrativa della Camera di Commercio.</i>	3
<i>Articolo 6 - Autonomia statutaria della Camera di Commercio</i>	4
<i>Articolo 7 - Autonomia regolamentare</i>	4
<i>Articolo 7 bis - Pari opportunità.....</i>	4
TITOLO II - L'ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	5
CAPO I - NORME GENERALI	5
<i>Articolo 8 - Organi camerale e Segretario Generale.....</i>	5
CAPO II – IL CONSIGLIO.....	5
<i>Articolo 9 - Composizione, nomina, durata e rinnovo.....</i>	5
<i>Articolo 10 - Competenze e funzioni del Consiglio</i>	6
<i>Articolo 11 - Mandato dei Consiglieri Camerali</i>	7
<i>Articolo 12 - Regolamento interno.....</i>	7
<i>Articolo 13 - Funzionamento del Consiglio.....</i>	8
<i>Articolo 14 - Commissioni consiliari.....</i>	8
CAPO III - LA GIUNTA.....	9
<i>Articolo 15 - Composizione, nomina e durata della Giunta</i>	9
<i>Articolo 16 - Competenze e funzioni della Giunta.....</i>	9
<i>Articolo 17 - Regolamento della Giunta.....</i>	10
<i>Articolo 18 - Mandato dei membri di Giunta.....</i>	10
<i>Articolo 19 - Funzionamento della Giunta</i>	11
<i>Articolo 20 - Nomina del Vicepresidente</i>	11
CAPO IV - IL PRESIDENTE.....	12
<i>Articolo 21 - Il Presidente.....</i>	12
CAPO V - SFIDUCIA COSTRUTTIVA E NORME DI GARANZIA.....	12
<i>Articolo 22 - Sfiducia costruttiva.....</i>	12
<i>Articolo 23 - Obbligo di astensione.....</i>	13
<i>Articolo 24 - Continuità amministrativa</i>	13
CAPO VI - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.....	13
<i>Articolo 25 - Composizione del Collegio.....</i>	13
<i>Articolo 26 - Competenze del Collegio</i>	14
CAPO VII - GESTIONE.....	14
<i>Articolo 27 - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.....</i>	14
<i>Articolo 28 - Il Segretario Generale.....</i>	15
<i>Articolo 29 - Attribuzioni e funzioni dei dirigenti.....</i>	16
<i>Articolo 30 - Forme di valutazione.....</i>	16
<i>Articolo 31 - Il Personale.....</i>	17
<i>Articolo 32 - Gestione finanziaria.....</i>	17
<i>Articolo 33 - Partecipazioni della Camera di Commercio.....</i>	17
<i>Articolo 34 - Aziende Speciali</i>	18
<i>Articolo 35 - Obblighi dei rappresentanti nominati</i>	18
<i>Articolo 36 - Altri strumenti di partecipazione</i>	19
<i>Articolo 37 - Disciplina dei contributi.....</i>	19
<i>Articolo 38 - Albo camerale telematico e notifica degli atti</i>	19
TITOLO III - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	20
<i>Articolo 39 - Revisione dello Statuto.....</i>	20
<i>Articolo 40 - Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto e dei Regolamenti.....</i>	20
<i>Articolo 41 - Norma di rinvio.....</i>	20
<i>Logo Camerale.....</i>	21
<i>Allegato A) allo Statuto Camerale</i>	22

STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE

TITOLO I – PRINCIPI

Articolo 1 - Natura e finalità

1. La Camera di Commercio di Frosinone, la cui istituzione risale al 1927, ai sensi dell'articolo 1 primo comma della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale, ed in quanto tale, ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese insediate nella provincia di Frosinone, che svolge, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
2. La Camera di Commercio valorizza l'autonomia e l'attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori nonché delle altre formazioni sociali.
3. La Camera di Commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
4. Oltre alle funzioni di cui al precedente comma, la Camera di Commercio svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione Lazio.

Articolo 2 - Sede, Uffici distaccati

1. La sede della Camera di Commercio è in Frosinone e può dotarsi di uffici distaccati in altri Comuni, ovvero nel medesimo Comune di Frosinone.
2. Le decisioni relative all'istituzione ed alla soppressione degli uffici distaccati spettano alla Giunta camerale, sentito il Segretario Generale.

Articolo 3 - Sigillo e Logo

1. Il Sigillo e il logo della Camera di Commercio, di colore blu e giallo, è rappresentato da due C concatenate (Camera di Commercio) al cui interno è evidenziata una sfera con tante nicchie simboleggianti il mondo del lavoro. L'emblema della Camera di Commercio è integrato dal segno identificativo del sistema camerale, composto da una C di "Camere di Commercio" e da una I di "Italia" che si allungano e si fondono formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave, all'interno del quale è inserita la denominazione Camera di Commercio Frosinone. Il logo si compone nel rispetto delle proporzioni e dei colori come da prospetto che viene allegato al presente Statuto.

Articolo 4 - Sistema camerale

1. La Camera di Commercio fa parte del sistema camerale italiano, costituito dalle Camere di Commercio italiane, dalle Unioni regionali delle camere di commercio, dall'unione italiana delle camere di commercio (Unioncamere) e dai loro organismi strumentali, nonché dalle Camere di commercio italiane all'estero e dalle camere di commercio estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.
2. La Camera di Commercio attiva iniziative congiunte e forme di collaborazione con le altre Camere di Commercio italiane ed estere in forma reticolare, senza vincoli di contiguità territoriale, per rispondere a esigenze funzionali delle imprese attive nella circoscrizione di competenza.
3. La Camera di Commercio aderisce all'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ed è associata con le altre Camere di Commercio della Regione all'Unione regionale.

Articolo 5 - Principi dell'attività amministrativa della Camera di Commercio.

1. La Camera di Commercio ispira la propria azione al principio di sussidiarietà e complementarità al fine di attivare sinergie e collaborazioni con le istituzioni pubbliche di livello regionale, nazionale e comunitario e di instaurare un efficace rapporto tra le attività dell'Ente e l'espressione delle associazioni, del sistema delle imprese e del mercato.
2. La Camera di Commercio svolge le funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese operanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza andando ad accrescere il rendimento dell'attività svolta attraverso l'adozione di una carta dei servizi da realizzare entro tre mesi dall'adozione dello Statuto.
3. La Camera di Commercio promuove la conclusione di accordi con la Regione, la Provincia ed i Comuni della circoscrizione territoriale per lo svolgimento dell'attività consultiva di cui all'articolo 2, sesto comma, della legge n. 580/1993.
4. Anche al di fuori delle ipotesi specificatamente disciplinate da accordi stipulati, la Camera di Commercio rende pareri alle amministrazioni indicate che lo richiedono e, altresì, può, anche, senza preventiva richiesta, formulare proposte alle stesse nelle materie che interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
5. Nell'esercizio delle attività amministrative, la Camera di Commercio si ispira ai principi di imparzialità, buon andamento, economicità, trasparenza, efficacia ed efficienza.
6. La Camera di Commercio concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nella programmazione dei Comuni della circoscrizione, della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione europea. Con tali programmi la Camera di Commercio coordina la propria attività.
7. La Camera di Commercio promuove pari opportunità tra uomini e donne per offrire ad entrambi i generi le medesime possibilità di partecipazione alla vita politica-amministrativa.

Articolo 6 - Autonomia statutaria della Camera di Commercio

1. Lo Statuto è la carta fondamentale delle imprese singole e associate della provincia di Frosinone e ne esprime e disciplina l'autogoverno.
2. La Camera di Commercio esercita la funzione normativa mediante lo Statuto camerale ed i Regolamenti camerali.
3. Lo Statuto camerale, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, disciplina, tra l'altro:
 - a) l'ordinamento e l'organizzazione della Camera di commercio;
 - b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;
 - c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla legge;
 - d) le forme di partecipazione.
4. Lo statuto stabilisce, inoltre, le norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per promuovere di entrambi i sessi la presenza negli organi collegiali della Camera di Commercio nonché delle aziende e degli organismi da essi dipendenti.
5. Lo statuto è approvato dal Consiglio con il voto dei due terzi dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

Articolo 7 - Autonomia regolamentare

1. La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto, per la disciplina delle materie di competenza e di quelle delegate.
2. I regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto sono approvati dal Consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei componenti.
3. Le modifiche dei Regolamenti sono adottate con le medesime procedure di approvazione degli stessi.
4. Fino all'emanazione dei nuovi regolamenti, continuano ad applicarsi quelli vigenti, purché non in contrasto con il presente Statuto o con la Legge.

Articolo 7 bis - Pari opportunità

1. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.
2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale si applicano le previsioni dell'art.10 comma 6 del DM 4 agosto 2011 n. 156.
3. In sede di elezione della Giunta, laddove non risultassero eletti componenti di entrambi i generi, risulta eletto il consigliere di genere meno rappresentato che ha ottenuto il maggior numero di voti rispetto ai consiglieri dello stesso genere, ferma restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla legge. Nel caso in cui componenti dello stesso genere abbiano avuto lo stesso numero di voti o nessun voto, si procede ad una votazione di ballottaggio.
4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad Enti ed Aziende da essa dipendenti, qualora compete all'Ente camerale l'indicazione di nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.

5. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei conti la Camera di commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.

TITOLO II - L'ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 8 - Organi camerali e Segretario Generale

1. Sono organi della Camera di Commercio:
 - il Consiglio
 - la Giunta
 - il Presidente
 - il Collegio dei revisori dei conti
2. Il Segretario Generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, esercita le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di cui all'art.16 del D.Lgs. 165/2001, coordina l'attività dell'ente nel suo complesso e ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta.
3. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'esercizio delle funzioni risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo e di gestione politica, propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e quelli di gestione amministrativa, propri del Segretario Generale e della Dirigenza

CAPO II – IL CONSIGLIO

Articolo 9 - Composizione, nomina, durata e rinnovo

1. Il Consiglio della Camera di Commercio si compone di un numero di Consiglieri determinato in base al numero delle imprese iscritte nel Registro delle imprese e ripartito secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza nonché di due rappresentanti, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, ed uno dei liberi professionisti, designato, di intesa fra loro, dai Presidenti degli Ordini professionali e dei Collegi professionali territorialmente competenti, in base alla normativa vigente, nella articolazione di cui alla tabella che viene allegata al presente Statuto sotto la lettera A.
2. Il Consiglio dura in carica cinque anni, dalla data del suo insediamento.
3. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata per il periodo di durata in carica del Consiglio. Ai fini della procedura per il rinnovo del Consiglio, per il calcolo della ripartizione dei suoi componenti in relazione a ciascun settore economico, si applicano le norme di attuazione della legge n. 580/1993 e successive modificazioni.

4. Dodici mesi prima della scadenza, il Consiglio verifica gli elementi relativi al sistema delle imprese della provincia, allo scopo di aggiornare la rilevanza di ciascun settore e di individuare eventuali nuovi settori da rappresentare nella costituzione del nuovo Consiglio, in aggiunta o in sostituzione di quelli precedenti. Detta verifica deve avere termine entro centottanta giorni prima della citata scadenza. In ogni caso, almeno centottanta giorni prima della scadenza prevista, il Presidente della Camera di commercio attiva le procedure per il rinnovo di cui al DM 156 del 4 agosto 2011.
5. I parametri di riferimento (numero delle imprese, valore aggiunto, indice di occupazione e diritto annuale versato) per la determinazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascun settore, sono quelli pubblicati entro il 30 giugno di ogni anno sul sito internet istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico.
6. La data di riferimento per la verifica è il 31 dicembre dell'anno precedente l'avvio del procedimento.
7. In caso di ritardo nel rinnovo, il Consiglio uscente è prorogato, così come il Presidente e la Giunta, secondo le disposizioni vigenti.
8. Il Consiglio continua a svolgere correttamente le proprie funzioni anche quando non sono stati nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

Articolo 10 - Competenze e funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio è l'Organo politico primario di governo della Camera di Commercio, ne determina gli indirizzi generali, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalle vigenti disposizioni alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
2. In particolare il Consiglio:
 - a) delibera lo statuto e le relative modifiche ed i regolamenti;
 - b) elegge, secondo le previsioni di legge e di regolamento, tra i suoi componenti, il Presidente e la Giunta, con distinte votazioni;
 - c) nomina i membri del Collegio dei revisori dei conti;
 - d) delibera il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio, di norma per il periodo corrispondente alla durata del proprio mandato, ed il suo aggiornamento annuale, anche tenendo conto degli atti di programmazione degli enti territoriali, nonché delle risorse necessarie e dei risultati che si intendono conseguire;
 - e) delibera il preventivo economico, il suo aggiornamento ed il bilancio d'esercizio;
 - f) determina gli emolumenti dei componenti degli organismi della Camera di Commercio secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni;
 - g) svolge funzioni di controllo sull'attuazione degli indirizzi generali e dei piani di attività dallo stesso deliberati;
 - h) adempie ad ogni altra funzione prevista dalle vigenti disposizioni e dal presente Statuto.

3. Il Consiglio dispone direttamente delle strutture e delle risorse necessarie per lo svolgimento della propria attività.
4. Allo scioglimento del Consiglio si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.

Articolo 11 - Mandato dei Consiglieri Camerali

1. I Consiglieri Camerali rappresentano l'intera comunità economica locale della provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sulla attività camerale;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) ottenere dal Segretario Generale, nonché dagli enti e dalle aziende Camerali copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nel rispetto dei limiti sanciti dal regolamento consiliare. Nei casi previsti dalla legge i Consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.
3. I Consiglieri cessano dall'ufficio allo scioglimento del Consiglio ovvero per morte, decadenza dal mandato e dimissioni.
4. I Consiglieri decadono dal mandato nei casi previsti dalla legge e comunque se non partecipino senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio. In questo ultimo caso, il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dal Consiglio stesso.
5. Le dimissioni del Consigliere devono essere indirizzate al Presidente in forma scritta e acquisite al Protocollo dell'Ente; sono irrevocabili ed hanno effetto immediato al momento della loro presentazione.
6. Nei casi di morte, decadenza dal mandato dichiarata dal Consiglio e dimissioni del Consigliere, il Presidente provvede, tempestivamente, secondo le disposizioni vigenti, ad informarne l'autorità competente affinché provveda alla sostituzione.
7. I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato cessano dall'ufficio al termine di durata del mandato del Consiglio.
8. I Consiglieri esercitano collegialmente le proprie funzioni. Non è consentito delegare ai singoli Consiglieri funzioni di competenza del Consiglio, della Giunta o del Presidente.
9. Ai Consiglieri Camerali spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio.

Articolo 12 - Regolamento interno

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio camerale sono disciplinati, in conformità alla legge ed allo Statuto, dal regolamento interno adottato dallo stesso entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.
2. Il regolamento disciplina, in particolare:
 - a) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio camerale;
 - b) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle commissioni consiliari;
 - c) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
 - d) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;

e) gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività della Camera di Commercio e degli organismi da essa promossi o a cui la stessa aderisce.

Articolo 13 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce almeno in quattro sessioni annuali, per l'approvazione entro il 30 giugno del bilancio di esercizio, entro il 31 luglio dell'aggiornamento del preventivo economico, entro il 31 ottobre della relazione previsionale e programmatica annuale, ed entro il 31 dicembre del preventivo economico.
2. Il Consiglio si riunisce, altresì, ogni qualvolta lo decida il Presidente o quando lo richiedano, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare, la Giunta o almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
3. Non è ammessa la delega di voto.
4. La convocazione, effettuata con idoneo mezzo di comunicazione (anche telegramma, fax o posta elettronica), viene spedita al domicilio dei destinatari dichiarato alla Camera di Commercio, almeno quindici giorni prima della riunione. Il Consiglio può essere convocato in via d'urgenza, con le stesse modalità, almeno cinque giorni prima della seduta.
5. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, ad eccezione di quelle per le quali è prevista una maggioranza qualificata dalle disposizioni vigenti o dal presente Statuto.
6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Oltre ai componenti della Giunta partecipano di diritto alle riunioni, in ragione del loro Ufficio, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Segretario Generale. Intervengono altresì, i Dirigenti e/o i Funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta.
7. Le votazioni avvengono, di norma, in forma palese, per appello nominale o per alzata di mano. Quando la deliberazione riguardi persone, elezioni o cariche e nei casi previsti dalle norme vigenti e dal regolamento, si voterà a scrutinio segreto.

Articolo 14 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio camerale può istituire Commissioni, composte da membri del Consiglio stesso, e con la possibilità di integrarle con componenti esterni, per procedere all'approfondimento di specifiche questioni di competenza della Camera di Commercio e per riferire su di esse.
2. Tali Commissioni, prive di poteri deliberativi, svolgono funzioni istruttorie delle deliberazioni, propositive, di controllo e consultive.
3. Le finalità, la durata, le modalità di costituzione ed il funzionamento delle Commissioni viene disciplinato da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio.

CAPO III - LA GIUNTA

Articolo 15 - Composizione, nomina e durata della Giunta

1. La Giunta camerale è composta dal Presidente e da otto consiglieri eletti dal Consiglio camerale secondo la normativa sugli organi camerali vigente. Dei suddetti membri eletti, almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. La Giunta salva l'ipotesi di sfiducia costruttiva di cui all'art. 22, dura in carica, in coincidenza con la durata del Consiglio che l'ha eletta e decade in ogni caso di scioglimento del Consiglio, ovvero quando la maggioranza dei propri membri sia dimissionaria. In questo ultimo caso, l'intera Giunta rimane in carica per l'adozione dei soli atti urgenti ed indifferibili, sino al momento del suo rinnovo.

Articolo 16 - Competenze e funzioni della Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo della Camera di Commercio e svolge le proprie funzioni nell'ambito delle competenze stabilite dalle vigenti disposizioni e dal presente Statuto.
2. In particolare, la Giunta:
 - a) nomina, tra i suoi componenti un Vice Presidente;
 - b) adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento relativo al proprio funzionamento e relative modifiche;
 - c) predispone il preventivo economico, il suo aggiornamento, la relazione previsionale e programmatica annuale ed il bilancio d'esercizio, per l'approvazione del Consiglio;
 - d) predispone, sentite le organizzazioni di categoria, il programma pluriennale di attività ed i relativi aggiornamenti annuali; e di conseguenza adotta tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per l'attuazione degli indirizzi generali fissati dal Consiglio, assegnando al Segretario generale relativi obiettivi e risorse;
 - e) dopo l'approvazione del preventivo da parte del Consiglio, approva entro il 31 dicembre, su proposta del Segretario Generale, il budget direzionale;
 - f) su proposta del Segretario Generale, approva la pianta organica del personale dell'Ente, le linee fondamentali di ordinamento degli uffici ed adotta i provvedimenti di propria competenza riguardanti il personale;
 - g) delibera la partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, nonché la costituzione e gestione di Aziende speciali;
 - h) delibera, sentito il Segretario Generale, l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza nonché l'istituzione di sedi di rappresentanza all'estero;
 - i) designa il Segretario Generale e, su proposta di questi, il Dirigente che assume le funzioni vicarie del Segretario Generale;
 - j) verifica, avvalendosi degli organi preposti, la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione dirigenziale agli indirizzi impartiti;
 - k) riferisce al Consiglio, secondo i tempi e con le modalità stabilite dal regolamento, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del piano annuale e pluriennale;
 - l) richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;

- m) nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza, delibera la costituzione in giudizio dell'Ente e la promozione o resistenza alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere;
- n) redige, ogni anno, la relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale;
- o) nomina, revoca e designa i rappresentanti camerali in società ed organismi esterni;
- p) adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al Consiglio camerale;
- q) nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV)
- r) su indicazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione, approva il Sistema di misurazione e Valutazione della performance organizzativa e individuale;
- s) approva entro il 30 giugno la Relazione sulla Performance e il bilancio di genere eventualmente realizzato.

Articolo 17 - Regolamento della Giunta

1. L'organizzazione ed il funzionamento della Giunta camerale sono disciplinati da un Regolamento interno, adottato dalla Giunta stessa a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.
2. In particolare, il Regolamento interno della Giunta stabilisce: le modalità di convocazione; i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni; le procedure per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, per la verbalizzazione e sottoscrizione delle deliberazioni.

Articolo 18 - Mandato dei membri di Giunta

1. I membri di Giunta esercitano collegialmente le proprie funzioni. Non è consentito delegare ai singoli membri funzioni di competenza della Giunta o del Presidente.
2. I membri di Giunta cessano dall'ufficio, oltre nell'ipotesi di cui all'art. 22, nel caso di decadenza della Giunta ovvero per morte, decadenza dal mandato e dimissioni.
3. I membri di Giunta decadono dal mandato nel caso di decadenza o dimissioni dalla carica di Consigliere ovvero se non partecipino senza giustificato motivo a tre sedute consecutive della Giunta. In questo ultimo caso la decadenza è pronunciata dal Consiglio, convocato allo scopo, che provvede nella stessa seduta alla nomina del sostituto.
4. Le dimissioni dei membri di Giunta devono essere indirizzate al Presidente in forma scritta e acquisite al Protocollo dell'Ente; sono irrevocabili ed hanno effetto immediato al momento della loro presentazione.
5. Nei casi di morte, decadenza dal mandato, salvo quella dichiarata dal Consiglio, e dimissioni del membro di Giunta, il Segretario generale dà immediato avviso al Presidente perché provveda, senza ritardo, alla convocazione del Consiglio per la nomina del sostituto. Quando le dimissioni riguardino la maggioranza dei membri di Giunta, all'ordine del giorno di convocazione del Consiglio è iscritto il rinnovo dell'intera Giunta, conformemente alla previsione dell'art. 15 u.c..
6. I componenti della Giunta che subentrano in corso di mandato cessano dall'ufficio al termine di durata del mandato della Giunta.

Articolo 19 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta camerale si riunisce su convocazione del Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, tenendo anche conto di eventuali argomenti posti alla sua attenzione dai componenti di Giunta. Il Presidente provvede, altresì, a convocare la Giunta su richiesta – di almeno quattro componenti - indicante gli argomenti che si intendono trattare. Non è ammessa la delega di voto.
2. La convocazione, effettuata con le modalità di cui all'art. 12, viene inviata almeno cinque giorni prima della riunione con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. La Giunta può essere convocata in via d'urgenza, con le stesse modalità, almeno due giorni prima della seduta.
3. Le sedute della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedono una maggioranza qualificata.
4. Le votazioni avvengono in forma palese. Altre forme di votazione potranno essere previste dal regolamento. Il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Nel caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Oltre ai Componenti della Giunta partecipano di diritto alle riunioni, in ragione del loro ufficio, il Collegio dei Revisori dei conti ed il Segretario Generale. Intervengono, altresì, i Funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta. Il Presidente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, ha facoltà di invitare ad assistere alle sedute di Giunta, senza diritto di voto e con diritto di parola, membri del Consiglio, esperti e personalità del mondo politico ed economico.

Articolo 20 - Nomina del Vicepresidente

1. Il Vicepresidente della Camera di Commercio è eletto con voto palese dalla Giunta camerale, a maggioranza assoluta dei componenti nella prima seduta utile successiva alla propria elezione. Nella eventuale seconda o ulteriore votazione, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti. Analogamente provvede la Giunta, in caso di sostituzione del Vicepresidente.
2. Il Vicepresidente svolge temporaneamente le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vicepresidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante. Nel caso in cui il Consiglio decida di attendere la sostituzione del Consigliere ai sensi dell'articolo 11 del decreto 4 agosto 2011, n. 156, l'elezione del Presidente deve avvenire non oltre 90 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante.
3. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente della Camera di Commercio o della Giunta camerale.

CAPO IV - IL PRESIDENTE

Articolo 21 - Il Presidente

1. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio e ne ha la rappresentanza legale ed istituzionale; è eletto dal Consiglio secondo le modalità dell'art. 16 della Legge 580/1993 a scrutinio segreto. Il Consiglio, su proposta avanzata ed accolta ad unanimità, può procedere all'elezione con voto palese, per acclamazione.
2. Il Presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dal presente Statuto, ed in particolare:
 - a) convoca, in via ordinaria e straordinaria, e presiede il Consiglio e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno;
 - b) adotta, in caso di urgenza, gli atti di ordinaria amministrazione di competenza della Giunta, sottoponendoli alla stessa nella prima riunione utile per la prescritta ratifica;
 - c) presenta ogni anno al Consiglio la relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale, redatta dalla Giunta;
 - d) propone alla Giunta e al Consiglio le deliberazioni di competenza.
3. Il Presidente non può conferire deleghe generiche o per materia; può invece, su conforme delibera della Giunta camerale, incaricare singoli membri della Giunta dello studio e dell'istruzione di fatti specifici, fermo restando che l'adozione degli eventuali provvedimenti rimane sempre di competenza della Giunta.
4. Il Presidente, dura in carica in coincidenza con la durata del Consiglio che lo ha eletto e decade in ogni caso di scioglimento del Consiglio.
5. Il Presidente cessa dall'ufficio, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 22, per morte, decadenza dal mandato e dimissioni.
6. Il Presidente decade dal mandato in caso di decadenza o dimissioni dalla carica di Consigliere, ovvero nel caso di impedimento non temporaneo. In questo ultimo caso la decadenza è pronunciata dal Consiglio, convocato allo scopo, che provvede nella stessa seduta ed eventualmente nelle successive alla nomina del nuovo Presidente, secondo le modalità di cui al primo comma del presente articolo.
7. Le dimissioni del Presidente devono essere indirizzate al Consiglio in forma scritta e presentate ed acquisite al Protocollo dell'Ente; sono irrevocabili ed hanno effetto immediato al momento della loro presentazione.
8. Nei casi di morte, decadenza dal mandato, salvo quella dichiarata dal Consiglio, e dimissioni del Presidente, il Segretario Generale dà immediato avviso al Vicepresidente perché provveda, senza ritardo, alla convocazione del Consiglio per la nomina del nuovo Presidente, secondo le modalità di cui al primo comma del presente articolo e tenuto anche conto del secondo comma dell'art. 20.

CAPO V - SFIDUCIA COSTRUTTIVA E NORME DI GARANZIA

Articolo 22 - Sfiducia costruttiva

1. Il Presidente e/o la Giunta possono cessare dalla carica per mozione di sfiducia costruttiva, approvata dal Consiglio, che può essere presentata solo:

- a) qualora non sia stato sottoposto all'esame del Consiglio il progetto di bilancio preventivo o di suo aggiornamento, o di relazione previsionale e programmatica annuale, o di bilancio di esercizio, per consentirne l'approvazione entro il termine stabilito dall'art. 13 del presente Statuto;
 - b) per gravi e persistenti violazioni di legge, del presente Statuto o dei deliberati del Consiglio camerale, nonché per attività gravemente lesive dell'interesse della Camera di Commercio.
2. La mozione di sfiducia costruttiva, nei confronti del solo Presidente o della sola Giunta ovvero dei due Organi congiuntamente, è presentata da almeno un terzo dei componenti il Consiglio ed, oltre alle motivazioni della richiesta, deve contenere le linee programmatiche proposte ed indicare i consiglieri destinati a subentrare nei relativi incarichi. Essa è approvata con la maggioranza di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio.
 3. Con l'approvazione della mozione, il nuovo Presidente e/o la nuova Giunta sono automaticamente insediati nelle rispettive funzioni.

Articolo 23 - Obbligo di astensione

1. Il Presidente, i componenti della Giunta e del Consiglio Camerale non possono prendere parte alle deliberazioni concernenti interessi personali o riguardanti parenti e affini fino al quarto grado ovvero riguardanti casi di incompatibilità comunque previsti dalla legge.
2. Nei casi di cui sopra, non sono computabili nel numero legale i membri che, venendosi a trovare in una situazione di incompatibilità funzionale, devono allontanarsi dalla sala.

Articolo 24 - Continuità amministrativa

1. Salva l'ipotesi di nomina del commissario straordinario da parte dell'autorità amministrativa, in vacanza del Presidente, la rappresentanza legale della Camera compete al Vicepresidente; in vacanza anche di questi, al Consigliere camerale più anziano per età, in assenza, al Segretario Generale.
2. Ogniqualvolta il Consiglio debba essere convocato obbligatoriamente ai sensi delle vigenti disposizioni o dello Statuto, in assenza, impedimento o inerzia dell'organo competente a provvedervi, provvede il Collegio dei Revisori dei conti.

CAPO VI - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 25 - Composizione del Collegio

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio secondo le modalità previste dalla legge ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti designati, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della Giunta regionale.

2. Qualora una delle Amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro i termini di legge vigenti, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate nel collegio.
3. Per la composizione del Collegio si applica, altresì, l'art. 7 bis, quinto comma, del presente Statuto.
4. Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
5. Nel caso di sostituzione di un singolo componente del Collegio, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero Collegio.
6. Il Collegio dei Revisori ha sede presso la Camera di Commercio e si riunisce su convocazione del Presidente del Collegio.
7. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Collegio si avvale delle strutture e del personale della Camera di Commercio.

Articolo 26 - Competenze del Collegio

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle previsioni di legge e del presente Statuto, collabora con il Consiglio nella funzione di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta.
2. Il Collegio dei Revisori svolge altresì ogni altra funzione prevista dalle vigenti disposizioni. Qualora riscontri, nel corso dell'attività di verifica, gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità, ne da notizia al Presidente, che ne riferisce immediatamente alla Giunta ed al Consiglio.
3. In qualsiasi momento i Revisori possono procedere, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e i documenti amministrativi e contabili.
4. I Revisori sono invitati ed hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio e della Giunta. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandato. Al Collegio dei Revisori si applicano le disposizioni previste dalla legge e, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
5. Ai componenti effettivi viene corrisposto il compenso previsto dalle norme vigenti. I supplenti percepiranno il medesimo compenso esclusivamente nei casi di sostituzione dei componenti effettivi previsti dal precedente art. 25.

CAPO VII - GESTIONE

Articolo 27 - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

1. La Camera di Commercio disciplina con apposito regolamento, l'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di funzionalità, efficacia, efficienza, flessibilità, garanzia di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi; ai dirigenti spetta l'adozione degli atti di gestione e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, nell'ambito degli indirizzi e programmi deliberati dagli organi di governo, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Articolo 28 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, dirigente apicale della Camera di Commercio:
 - a) adotta gli atti amministrativi inerenti la realizzazione dei programmi e degli obiettivi decisi dal Consiglio e dalla Giunta, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali nell'ambito di quelle assegnate. Può delegare ai Dirigenti gli atti e i provvedimenti amministrativi di cui alla presente lettera; propone alla Giunta la nomina del Dirigente con funzioni vicarie;
 - b) adotta gli atti di gestione amministrativa previsti dalle vigenti disposizioni;
 - c) formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera;
 - d) riferisce al Presidente sull'attività da esso svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Presidente o la Giunta lo richieda;
 - e) conferisce gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale;
 - f) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
 - g) attribuisce specifiche funzioni ed incarichi al personale con qualifica di dirigente, nonché, sentito il dirigente di settore, al personale appartenente alla categoria inferiore alla dirigenza;
 - h) attiva nei confronti dei dirigenti le procedure previste in caso di responsabilità civile, penale, amministrativo-contabile e disciplinare;
 - i) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali di lavoro;
 - j) determina l'organizzazione degli uffici e l'articolazione dell'orario di lavoro, di servizio e di apertura al pubblico degli uffici;
 - k) presiede, con facoltà di delega, le Commissioni di concorso per il reclutamento del personale ed è responsabile delle relative procedure;
 - l) richiede pareri e consulenze e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
 - m)partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, con espressione del parere in merito alle questioni di legittimità;
 - n) redige i verbali delle adunanze di Giunta e Consiglio, eventualmente coadiuvato da un funzionario camerale dallo stesso appositamente incaricato, e provvede alla pubblicità degli atti;
 - o) determina la forma di contrattazione per lavori, acquisti, forniture, permuta, locazioni e servizi in genere;
 - p) presiede, con facoltà di delega, le gare per gli appalti di opere, forniture e servizi; nomina i componenti delle gare di appalto e del responsabile del procedimento;

- q) promuove o resiste alle liti, nelle materie non attribuite dalle vigenti disposizioni alla competenza della Giunta, con relativo potere di rappresentare in giudizio l'Ente, di conciliare e di transigere;
- r) nomina il legale che rappresenti e difenda la Camera in giudizio;
- s) cura i rapporti con gli Uffici dell'Unione Europea e degli Organismi internazionali, nelle materie di competenza;
- t) adotta regolamenti nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza.
- u) supporta l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in occasione del controllo strategico.

Articolo 29 - Attribuzioni e funzioni dei dirigenti

1. Ai dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, spettano la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse, umane e strumentali, e di controllo.
2. I dirigenti formulano proposte al Segretario Generale in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività, svolgono le funzioni ad essi delegate dal Segretario Generale e sottopongono allo stesso, periodicamente, una relazione generale sull'andamento delle attività loro affidate.
3. I dirigenti sono responsabili, in via esclusiva, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
4. I dirigenti esercitano i compiti previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto e dai regolamenti.
5. La direzione degli Uffici della Camera di Commercio è attribuita dal Segretario Generale a personale dipendente della Camera di Commercio con idonea qualifica funzionale.
6. All'inizio di ogni anno ciascun dirigente presenta al Segretario Generale una apposita relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente.
7. Con il regolamento di organizzazione sono stabilite le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali.

Articolo 30 - Forme di valutazione

1. La Camera di Commercio assicura attraverso idonei strumenti il controllo interno ed esterno di organizzazione amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione del personale, ivi compreso quello con incarico dirigenziale ed il controllo strategico in conformità con le vigenti disposizioni. Le relative modalità operative verranno determinate in via regolamentare.
2. E' istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV). L'Organismo viene nominato dalla Giunta, con funzioni di controllo interno, in forma monocratica o collegiale. La nomina è effettuata per un periodo di tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta. L'Organismo esercita in piena autonomia le funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente e può essere costituito anche in forma associata con altre Camere di Commercio. Le modalità di funzionamento e ogni altro aspetto non stabilito dalla legge è disciplinato da apposito regolamento.

Articolo 31 - Il Personale

1. La dotazione organica del personale della Camera di Commercio è determinata dalla Giunta con cadenza di norma triennale, previa programmazione del fabbisogno individuato sulla base delle esigenze funzionali e delle risorse economico – finanziarie.
2. Al Personale della Camera di Commercio si applicano le norme di legge e le disposizioni del CCNL del comparto di appartenenza.
3. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione al fine di favorire la crescita professionale del personale.

Articolo 32 - Gestione finanziaria

1. La gestione della Camera di Commercio è informata ai principi generali della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza e della precisione.
2. L'attività finanziaria della Camera di Commercio si realizza sulla base della programmazione della spesa e della prudente valutazione delle entrate.
3. I criteri normativi, le metodologie e le procedure adottate sono quelli definiti dall'art. 18 della legge 580/1993 e dal vigente regolamento di contabilità. La Giunta può adottare, su proposta del Segretario Generale, un regolamento interno di contabilità e controllo di gestione, purché non in contrasto con le norme di cui sopra.
4. La Camera di Commercio, per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, può aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% .
5. La relativa deliberazione viene adottata dal Consiglio camerale a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Articolo 33 - Partecipazioni della Camera di Commercio

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Ente può partecipare alla realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, utilizzando le forme più idonee.
2. In particolare, la Camera di Commercio può istituire Aziende Speciali, Società, Consorzi e Società consortili o acquisire partecipazioni in esse. Può altresì istituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, comitati ed altri organismi operanti secondo le norme del diritto privato, aventi finalità di sviluppo socio economico compatibili con le finalità assegnate dalla legge e dal presente Statuto.
3. La Camera di Commercio può costituire o partecipare a Società per azioni o a responsabilità limitata, anche a capitale privato, le cui finalità siano compatibili con quelle istituzionali, secondo le norme di legge vigenti. Può, inoltre, promuovere la costituzione o partecipare a consorzi pubblici o privati, anche costituiti sotto forma di società per azioni o a responsabilità limitata, aventi, direttamente o indirettamente, come finalità la promozione e lo sviluppo del sistema economico, anche se inerente un settore specifico di attività. Per quanto compatibili si applicano le norme relative alle società.

4. La scelta sulla forma di gestione o partecipazione compete alla Giunta camerale sulla base di valutazioni di opportunità, convenienza economica ed efficacia di gestione, avendo riguardo alla natura dell'attività in questione e considerato il contributo allo sviluppo dell'economia locale.

Articolo 34 - Aziende Speciali

1. Le Aziende Speciali sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria secondo le disposizioni di legge. Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto privato e le specifiche norme regolamentari nonché in base a un proprio Statuto e alle norme di legge vigenti per il sistema camerale.
2. L'Azienda Speciale è costituita con deliberazione della Giunta camerale, che ne approva lo Statuto. A tale fine, la Giunta opera una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità dell'attività dell'Azienda, con specifico riferimento alla previsione dei costi e alla individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.
3. La Giunta dispone altresì le opportune misure per garantire il raccordo funzionale degli scopi delle Aziende con gli obiettivi principali della Camera di Commercio e per la verifica costante dell'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.
4. Nelle Aziende Speciali, il Presidente e gli amministratori sono nominati dalla Giunta camerale, secondo criteri e modalità stabiliti negli Statuti delle medesime.

Articolo 35 - Obblighi dei rappresentanti nominati

1. La Camera di Commercio, per eventuali incarichi in Aziende, Società, Consorzi, Associazioni ed altri Organismi cui essa partecipa, designa quali propri rappresentanti Consiglieri camerali ovvero anche persone individuate all'interno della sua struttura o all'esterno, che siano in possesso di particolari requisiti soggettivi o professionalità; comunque, i rappresentanti della Camera di Commercio in Organismi cui essa partecipa, devono godere dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli Enti partecipati.
2. I medesimi rappresentanti, anche al fine di evitare duplicazioni e situazioni di concorrenza interna al sistema, redigono annualmente un rapporto sulla gestione dell'Organismo in cui operano e lo trasmettono al Presidente della Camera di Commercio, entro un mese dall'approvazione del bilancio. In assenza di un rappresentante negli organi amministrativi e/o di controllo, sarà richiesto all'organismo partecipato una relazione sull'andamento annuale dell'attività e sulle previsioni per l'anno successivo.
3. Il Presidente ne informa il Consiglio camerale.
4. La Giunta camerale, tramite il Presidente, può chiedere ai rappresentanti della Camera presso gli organismi partecipati informazioni, nei limiti consentiti dalla legge, sulla gestione e sui progetti di sviluppo, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Articolo 36 - Altri strumenti di partecipazione

1. La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle Associazioni di rispettiva rappresentanza, promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori, mediante strumenti idonei a conoscere l'orientamento sulle attività ed i servizi di ciascuna categoria.
2. Le Associazioni di categoria possono proporre agli Organi della Camera di Commercio istanze e proposte, senza particolari formalità.
3. Al fine di promuovere la partecipazione delle predette Associazioni, la Camera di Commercio può istituire Consulte su materie di preminente interesse e può far precedere l'adozione di atti normativi e di provvedimenti amministrativi generali da concertazione con le medesime Associazioni.
4. La Camera di Commercio riconosce il diritto di informazione alle imprese, ai lavoratori ed ai consumatori, mediante la pubblicazione di un notiziario di illustrazione dell'attività camerale. La Camera di Commercio provvede, altresì, a dare la massima diffusione dell'organizzazione e dell'attività amministrativa dell'Ente camerale, mediante la pubblicazione, anche in via informatica, del bollettino camerale.
5. La Camera di Commercio, nel perseguimento delle proprie attività e per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia della provincia, ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle proprie competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. A tal fine, promuove la realizzazione di accordi di programma, intese, conferenze di servizi, moduli negoziali ed ogni strumento ed atto di programmazione negoziata. Istituisce inoltre Osservatori economici, con funzioni di monitoraggio, analisi tecnico-scientifica, proposta e consultazione su tematiche inerenti il sistema delle imprese della provincia.
6. Nella relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale, il Presidente indica le iniziative adottate e lo stato di avanzamento.

Articolo 37 - Disciplina dei contributi

1. Nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 2 della legge 580/1993 la Camera di Commercio realizza programmi di intervento di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese, che si articolano nell'attuazione diretta di iniziative promozionali ovvero nel sostegno finanziario di analoghe iniziative svolte a cura di altri soggetti pubblici o privati.
2. Gli interventi di sostegno finanziario a favore di iniziative promozionali organizzate da terzi sono effettuati secondo criteri, limiti, modalità e verifiche dei risultati indicati in apposito regolamento adottato dalla Giunta.

Articolo 38 - Albo camerale telematico e notifica degli atti

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta nonché le determinazioni del Presidente, del Segretario Generale e dei Dirigenti sono portate a conoscenza mediante pubblicazione all'Albo camerale telematico, per sette giorni consecutivi, anche in forma sintetica o per estratto.

2. La massima accessibilità agli stessi viene garantita, nell'ambito dei criteri fissati dalla legge e da apposito regolamento, dagli uffici che detengono gli atti.
3. L'Organo che emana l'atto può tuttavia decidere che ne venga omessa o ritardata la pubblicazione quando, a parere dell'Organo medesimo, l'atto riveste carattere di riservatezza, ovvero quando incorrano disposizioni legislative o regolamentari che ne escludono la divulgazione o ne consentono il differimento.
4. Responsabile della pubblicazione è il Segretario Generale o funzionario da lui delegato.
5. L'Albo telematico è consultabile attraverso il sito internet istituzionale della Camera di Commercio.
6. Il contenuto degli atti viene comunicato agli interessati a cura del Segretario Generale ovvero attraverso l'ufficiale giudiziario.
7. Il diritto di accesso agli atti amministrativi e l'esercizio del diritto di partecipazione al procedimento sono disciplinati da apposito regolamento da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto. In ogni caso la Camera di Commercio, per dare la massima diffusione all'organizzazione e alla attività amministrativa, si avvale degli strumenti di comunicazione, anche di natura informatica, ritenuti più opportuni.

TITOLO III - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 39 - Revisione dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione, su proposta unanime della Giunta camerale o della metà dei Consiglieri.
2. Le modifiche allo Statuto, così come quelle dei Regolamenti vigenti, sono approvate con la maggioranza e con le forme previste per la prima approvazione dello stesso.

Articolo 40 - Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto e dei Regolamenti

1. Lo Statuto ed i Regolamenti entrano in vigore all'atto stesso della loro approvazione da parte dei rispettivi organi di competenza, indicati nel presente Statuto.
2. Lo Statuto, i Regolamenti camerale e le modifiche sono pubblicati all'Albo telematico della Camera. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con la legge e con il presente Statuto.

Articolo 41 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di Commercio, contenuta nella legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione.

Logo Camerale



Caratteristiche Tecniche

- **Simbolo identificativo della Camera:**
Colore blu: pantone 280
Colore giallo: pantone 123
- **Segno identificativo del Sistema Camerale:**
Colore rosso Unioncamere: pantone 1807C – CMYK: 0,91,94,30
Colore grigio Unioncamere: pantone Warm Gray 9C – CMYK: 0,15,18,47
Carattere: Trade Gothic Bold

Allegato A) allo Statuto Camerale

“Il Consiglio della Camera di Commercio di Frosinone è composto complessivamente di diciannove membri, sedici dei quali in rappresentanza dei settori economici, secondo la ripartizione che segue:

Settori di attività economica	Numero di consiglieri
Agricoltura	1
Artigianato	2
Industria	4
Commercio	3
Cooperative	1
Turismo	1
Trasporti e spedizioni	1
Credito, Assicurazioni e Altri settori (Ateco 2007 – Sezioni P, Q, R, S, T)	1
Servizi alle imprese	2

Del Consiglio fanno parte, altresì, tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e delle Associazioni di tutela degli interessi dei Consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei Liberi professionisti, designato, di intesa fra loro, dai Presidenti degli Ordini professionali e dei Collegi professionali territorialmente competenti”.